

AVV. CHIARA VADALÀ – AVV. FRANCESCA ROCCHI  
Viale Trastevere, 244 – 00153 – Roma  
Pec: chiaravadala@ordineavvocatiroma.org; francescarocchi@ordineavvocatiroma.org  
Tel.: 06.5816558 – Fax: 06.5836599

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA CAMPANIA - NAPOLI**

**Ricorso**

Per: il Sig. **Roberto Riccardo Gabriele Privitera**, nato a Catania (CT) il 19/04/1984, residente in Trecastagni (CT) alla Via Giuseppe Verdi, 59A, c.a.p. 95039 c.f.PRVRRT84D19C351K, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Chiara Vadala (c.f. VDLCHR78B50H501A, fax 0658363599 e pec: chiaravadala@ordineavvocatiroma.org) nonché dall'Avv. Francesca Rocchi, (c.f. RCCFNC78M53H501N, fax 06874599661 e pec: francescarocchi@ordineavvocatiroma.org), tutti elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'Avv. Francesca Rocchi in Napoli, alla Via Santa Caterina da Siena, 42 – 8000153, giusta procura in calce del presente atto

**CONTRO**

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Direttore *p.t.*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 – Napoli, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz 11, 80100 Napoli - PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

**E NEI CONFRONTI DI**

- 1) Sara Civitella, nata a Bergamo il 29.01.1979, residente in Caiazzo (CE) alla Via Giambattista Cattabeni s.n.c. c.a.p. 81013;
- 2) Caterina Pirozzi, nata a Napoli il 24.07.1969, residente in Castelvoturno (CE), alla Via Ariosto n.23 CAP 81030, nella loro qualità di eventuali contro interessate.

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI**

- a) del Decreto firmato dal Direttore Generale *p.t.* dell'Ufficio Scolastico per la Regione Campania (d'ora in avanti USR) prot. n. 13495 del 15/09/2016, pubblicato sul sito <http://www.csa.napoli.bdp.it> dalla Direzione Generale dell'USR Campania, con il quale, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e comma 4, del D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed

esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito disciplinare AD05: Classi di concorso AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese) e AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese), per la copertura di complessivi posti n.103 per la Regione Campania, di cui n.58 per la classe AA24 e n.45 per la classe AA25, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio minore di quello spettantegli;

- b) della graduatoria di merito pubblicata in data 15/09/2016, e allegata al Decreto di cui al punto a) di cui costituisce parte integrante, nella parte in cui il ricorrente risulta inserito alla posizione n. 97, con voto totale 76.60, di cui 5.6 punti per titoli, anziché 10,6 spettantegli per i titoli da lui effettivamente posseduti;
- c) di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, se lesivi degli interessi del ricorrente.

**NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO**

del ricorrente a vedersi attribuito il giusto punteggio, così come previsto dal Bando di concorso del 23.02.2016, prot. MIUR n. 106, e dalla Tabella valutazioni titoli contenuta nel D.M. 94 del 23/2/2016, ed alla conseguente CONDANNA dell'amministrazione resistente a procedere ad una modifica e/o rettifica della graduatoria di merito impugnata ai fini della collocazione del ricorrente nella graduatoria concorsuale nella corretta posizione.

**FATTO**

- a) Con Decreto dipartimentale del MIUR Prot. n. 0000106 del 23/02/2016 è stato pubblicato il bando di “**Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado**” e all'Allegato n. 1 dello stesso sono stati stabiliti i Posti comuni dell'organico dell'autonomia per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado per ciascuna classe di concorso, ripartiti per ciascuna Regione.
- b) In particolare per l'Ambito disciplinare AD05, comprendente sia la Classe di concorso AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese), sia la Classe di concorso AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Francese), l'All. 1 al Bando di

concorso ha previsto per la Regione Campania complessivi posti n.103, di cui n.58 per la classe AA24 e n.45 per la classe AA25;

- c) il ricorrente, come sopra identificato, abilitato all'insegnamento di Lingua e civiltà straniera (Francese) – A246 e di Lingua straniera (Francese) – A245, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando, ha partecipato al suddetto Concorso nella Regione Campania per l'ambito disciplinare AD05 e, più precisamente, per la classe di concorso AA24 (Francese), presentando domanda di partecipazione (Prot. n.MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0137297.25-03-2016) nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 4 del Bando.
- d) In particolare, a pag. 3 della domanda presentata, il ricorrente ha indicato espressamente, ai sensi dell'art. 4, lett. l) ed o) del Bando, il Titolo di Abilitazione all'insegnamento conseguito il 22.07.2013, attraverso il Corso-concorso del Tirocinio Formativo Attivo (d'ora in avanti TFA), con il voto di 96/100, presso l'Università degli studi di Catania, allegando la documentazione necessaria a certificarne il relativo possesso, anche al fine della valutazione dei titoli ai sensi della tabella allegata al D.M. 23 febbraio 2016, n. 94.
- e) Superata la prova orale del concorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 8 del Bando di concorso, ha presentato al dirigente preposto dal medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione (Prot. 170/2016 del 06.09.2016), ai fini della loro valutazione per l'utile collocazione nella graduatoria finale.
- f) Nel Decreto Ministeriale n.94 del 23 febbraio 2016, all'art.1 comma 2 è scritto che ai sensi dell'art.400 del d.lgs 297/94 e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli non può eccedere i 20 punti e, qualora dovesse essere superiore, verrebbe ricondotto a tale limite massimo. Nel suddetto DM n. 94/2016 è riportata la tabella A della ripartizione dei punteggi dei titoli valutabili. La suddetta tabella è divisa in quattro tipologie di punteggio: A)Punteggio per titolo di accesso alla procedura concorsuale; B) Punteggio per titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori al titolo di accesso; C) Pubblicazioni; D) Titoli di servizio. Per quanto riguarda la tipologia A possono essere assegnati al massimo 10 punti. Tale tipologia di punteggio è suddivisa per ordine di scuola, infanzia-primaria e scuole secondarie di primo e secondo grado. Per quanto riguarda **il punteggio del titolo di abilitazione di accesso al concorso**, se non dovesse essere espresso il punteggio verranno concessi 1,56 punti, fatta eccezione per gli aspiranti insegnanti tecnico pratici a cui verrà

concesso punteggio doppio, e cioè 3,12 punti. Tutte le abilitazioni dovranno essere valutate in centesimi, quelle che sono diversamente classificate verranno riportate in centesimi con una proporzione matematica e le eventuali frazioni di voto verranno arrotondate per eccesso solo se pari o superiori a 0,50. Se invece il punteggio dell'abilitazione è specificato ed è riportato in centesimi, viene valutato zero punti se questo è minore o uguale a 75, invece se è maggiore di 75 viene calcolato applicando una formula che sottrae tale punteggio a 100 e divide il risultato della sottrazione per 5. Per fare un esempio esplicativo, consideriamo un candidato che si è abilitato con 95, dovrà fare il seguente calcolo:  $(95-75): 5 = 4$ . Quindi con  $100/100$  di abilitazione si hanno 5 punti, con  $96/100$  si hanno 4,20 punti. Ai sensi del punto A.2.2., in aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1., l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, comporta l'attribuzione di ulteriori 5 punti.

- g) Il 15/09/2016, tuttavia, l'USR ha pubblicato la graduatoria di merito, oggi impugnata, dalla quale risulta che **al ricorrente sia stato erroneamente attribuito il punteggio di soli 5,6 punti per i titoli, anziché 10,60, senza considerare pertanto i 5 punti ai quali ha diritto per aver conseguito l'abilitazione con il TFA.**
- h) Il punteggio dei titoli attribuito al ricorrente, nella graduatoria di merito definitivamente approvata dall'USR Campania, è dunque errato, così come, di conseguenza, il voto totale che lo colloca solo alla posizione n. 97, in quanto il prof. Privitera avrebbe avuto diritto a 5 punti per l'abilitazione conseguita tramite Tirocinio formativo attivo; 4,20 punti per il voto finale dell'abilitazione di  $96/100$ ; 1,40 punti per i due anni di servizio a tempo determinato, **per un totale di 10,60 punti per i titoli, che gli avrebbe consentito di trovarsi alla posizione n. 53, con un punteggio totale di 81,60, ovvero ben 44 posizioni più avanti nella graduatoria di merito, al posto dunque della candidata Sara Civitella, che ha un punteggio di 81,50.**
- i) Accortosi dell'errore il prof. Privitera, in seguito alla pubblicazione della G.M. AD05, ha immediatamente presentato reclamo avverso l'errata attribuzione del punteggio dei titoli, chiedendo la rettifica della graduatoria, che tuttavia fino ad oggi non è stato tenuto in alcuna considerazione, senza dunque che le Amministrazioni convenute abbiano ritenuto necessario attivare in via di autotutela, prima delle immissioni in ruolo, alcuna rettifica e/o correzione dell'errore.
- j) Nello specifico il ricorrente ha inviato numerosi reclami e solleciti:

- in data 15/09/2016 tramite segnalazione via mail all'indirizzo direzione-campania@istruzione.it (ricevuta alle ore 23:47);
  - in data 16/09/2016 tramite mail all'indirizzo usp.na@istruzione.it (ricevuta alle ore 9:18), direzione-campania@istruzione.it (ricevuta alle ore 9:53), mariateresa.delisa@istruzione.it (ricevuta alle ore 12:05);
  - in data 17/09/2016 tramite fax inviato al n. 0815576569 alle ore 10:19, in data 19/09/2016 tramite pec inviata all'indirizzo alle ore 10:16 drca@postacert.istruzione.it;
  - in data 29/9/2016 tramite e-mail inviata al presidente di commissione all'indirizzo sebastiano.muscillo@istruzione.it (ricevuta alle ore 23:31);
  - In data 03/10/2016 tramite pec inviata all'indirizzo drca@postacert.istruzione.it;
- k) L'unico importante riscontro ricevuto dal Prof. Privitera è stato quello dell'11.10.2016 per email da parte del Presidente della Commissione, prof. Sebastiano Muscillo, il quale, ammettendo l'errore materiale, dichiara: *“In riferimento alle istanze del 15.09.2016 e del 03.10.2016 della S.V. [prof. Privitera] si precisa quanto segue: premesso che, per puro errore materiale, la Commissione AD05-Francese le aveva attribuito, in un primo momento, punti 76,60, nella G.M. di cui all'oggetto, si fa presente che già nell'ultima comunicazione relativa alla stessa graduatoria, di cui innanzi, inviata in data 15.09.2016, alla Direzione USR Campania, il suddetto punteggio è stato corretto e portato a punti 81,60. Pertanto, in data, 10.10.2016 è stata invitata la stessa Direzione USR Campania a provvedere poer quanto di sua competenza, ed a collocare la S.V. al posto n. 53, subito prima della candidata Pirozzi Caterina che, pur essendo in possesso dello stesso punteggio di 81,60, passa dal posto n.53 al posto n.54, in quanto più grande di d'età, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 127/97 e dell'art. 2 della L. 16/06/98”.*
- l) Dalla comunicazione del Presidente della Commissione del concorso in questione, emerge dunque chiaramente che l'errata attribuzione del punteggio dei titoli al ricorrente è stata il frutto esclusivamente di un errore materiale, al quale le Amministrazioni convenute avrebbero potuto con semplicità e celerità porre rimedio, anche solo per i solleciti inviati dallo stesso Presidente della Commissione.

Alla luce dei fatti esposti, il decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso AD05-Francese per la Regione Campania e l'allegata graduatoria di merito, in particolare laddove attribuisce un erroneo punteggio per i titoli posseduti dal Prof. Privitera, appaiono illegittimi e meritevoli di annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, per i motivi di seguito esposti.

### **I. Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso e del DM 94/2016.**

Come premesso in punto di fatto, la Commissione esaminatrice, nominata dall'USR Campania, per il concorso pubblico di cui in epigrafe per la Classe AD05, per un mero errore materiale, non ha attribuito al ricorrente il corretto punteggio spettante per il titolo di abilitazione specifica da egli conseguito attraverso la frequenza del percorso di abilitazione, chiamato Tirocinio Formativo Attivo (I ciclo), al quale ha avuto accesso attraverso una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami.

In particolare, la Commissione giudicatrice non ha assegnato il punteggio (n. 5 punti) che la Tabella dei titoli A del DM 94/2016, riconosce al punto A.2.2, alle abilitazioni ottenute tramite procedure selettive pubbliche nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, indipendentemente dal voto finale conseguito. Tale ripartizione dei punteggi per i titoli valutabili ai fini della procedura concorsuale in esame, contenuta dal DM 94/2016, è altresì parte integrante del Bando di concorso emanato dal MIUR Prot. n. 0000106 del 23/02/2016, il quale all'art. 6 comma 6, afferma: *“La valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dall'art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonché dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94”.*

Pertanto la sua omessa o non corretta applicazione costituisce una illegittima violazione di legge, nonché della stessa *lex specialis* contenuta nel suddetto Bando.

Nè può sussistere il benché minimo dubbio in relazione alla corretta interpretazione di questa Tabella A, e in particolar modo del punto A.2.2, anche data la dichiarazione di ammissione di errore materiale proveniente dallo stesso Presidente della Commissione esaminatrice.

D'altronde, questa valutazione maggiorata del titolo TFA, di 5 punti ulteriori rispetto a quelli derivanti dal voto di abilitazione di cui al punto A.2.1., e rispetto ad altri percorsi abilitanti che non prevedevano selezione in entrata, è riconosciuta – come noto – proprio in virtù della particolare selettività del percorso abilitante in questione.

Ci interessa evidenziare come la corretta applicazione delle direttive della tabella titoli abbia particolare importanza, data la natura definitiva della Graduatoria pubblicata così come previsto dal Bando e la previsione del limite del 10% di idonei.

**II. Violazione di legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione del principio della massima partecipazione nelle procedure concorsuali - Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Errore evidente di calcolo nella valutazione del titolo abilitante.**

Al di là di tutte le osservazioni che precedono, inoltre, il comportamento delle Amministrazioni convenute risulta in palese violazione di legge o comunque affetto da eccesso di potere, in quanto, a fronte dei solleciti e degli inviti e reclami del ricorrente, nonché persino dello stesso Presidente della Commissione esaminatrice, come riportato in fatto, esse avrebbero dovuto attivarsi per avviare una istruttoria e accertarsi se effettivamente sussistesse un errore e dunque, una volta inevitabilmente costatato, procedere senza indugio alla sua correzione.

Al contrario, le Amministrazioni, e l'USR Campania, in particolare, sono rimaste inerti, e pur avendone la possibilità e gli strumenti, a fronte della segnalazione dell'errore da parte del ricorrente e del Presidente della Commissione, non hanno svolto alcuna istruttoria per accertare tale elemento, né hanno chiesto di fornire chiarimenti in merito, procedendo invece all'approvazione definitiva della graduatoria, pur se non corretta, e alle immissioni in ruolo, le quali sono avvenute addirittura lo stesso giorno in cui la graduatoria è stata pubblicata.

La gravità dell'errore materiale e di attribuzione del punteggio è tale da imporre l'immediata correzione della graduatoria.

ooooo

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede che, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., l'Amministrazione depositi i verbali della Commissione esaminatrice che dispongono la valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, nonché i solleciti inviati alla Direzione dell'USR Campania dal Presidente della Commissione, Prof. Sebastiano Muscillo, così come da lui indicati anche nella email dell'10.10.2016, citata nel fatto ed allegata, al fine di correggere l'errore materiale. In mancanza, si chiede che, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., il Presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il Collegio ne ordini l'esibizione. Con riserva di proporre motivi aggiunti e di articolare e specificare le proprie difese all'esito del deposito.

ooooo

**ISTANZA SOSPENSIVA**

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto. Ad oggi le prove concorsuali si sono concluse ed è stata quindi pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per il ricorrente, una definitiva ed ingiusta postergazione ad essere ammesso in ruolo, con il conseguente rischio di non ottenere una cattedra a tempo indeterminato nella materia in cui già insegna in modo precario da anni.

Con l'erronea attribuzione di un punteggio minore al ricorrente, ed in specie di 5,6 punti, invece dei 10,6 spettanti per il titolo di abilitazione conseguito attraverso il TFA, egli si trova collocato alla 97<sup>a</sup> posizione della graduatoria, anziché alla 53<sup>a</sup>, e dunque a ben 44 posizioni di differenza. Ciò costituisce un evidente, attuale ed irreparabile pregiudizio in quanto, vista anche la durata temporalmente limitata della graduatoria di merito (tre anni), potrebbe comportare una ritardata ovvero addirittura la mancata immissione in ruolo a tempo indeterminato del prof. Privitera. Danno che si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile sulla cui base compiere le scelte di vita (matrimonio, acquisto di una casa, creazione di una famiglia) che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

Al pregiudizio irreversibile, attuale e concreto può ovviarsi disponendo una immediata correzione della graduatoria di merito.

Sussistono, quindi, i motivi per richiedere una sospensione dell'impugnata graduatoria, nonché di ogni altro atto prodromico e susseguente, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta alla rettifica della graduatoria di merito .

Qualora, infatti, nelle more del processo, dovessero essere immessi in ruolo candidati che risultano collocati in graduatoria prima del ricorrente (dalla posizione n. 54 alla posizione n. 96), nonostante possano vantare meno punteggio di quest'ultimo, egli, anche nell'ipotesi di un favorevole esito del ricorso, avrebbe comunque perduto l'occasione di insegnare per l'anno scolastico in corso. Così facendo l'Amministrazione si troverebbe ad essere altresì passibile di condanna risarcitoria nei confronti del ricorrente, visto il suo negligente e colpevole comportamento.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti di cui in epigrafe, ed in particolare per il riconoscimento del diritto del ricorrente al giusto punteggio per i titoli posseduti e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute alla correzione e rettifica della graduatoria di merito, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di revoca delle immissioni in ruolo nel frattempo operate a favore dei candidati vincitori che presentino minor punteggio del ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Si allegano i documenti di cui in via narrativa.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 115/202 e s.m.i., si dichiara che, il contributo unificato dovuto e versato, in ragione del tipo di controversia, è pari ad €325,00.

Napoli, 11.11.2016

Avv. Francesca Rocchi

---

Avv. Chiara Vadalà

---